

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Giorgio Cherubini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. PECORARO ANTONIO AVVERSO LODO ARBITRALE N. 78/89 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN ORDINE ALL’ACCORDO ECONOMICO TRA IL RECLAMANTE E L’A.S.D. LUCO CANISTRO S.R.L.** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 7 del 27.6.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pecoraro Antonio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LE SANZIONI:**
A) **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 5 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
B) **AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
C) **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.4.2010 AL SIG. PELLICANÒ FRANCESCO,**
SEGUITO GARA HINTERREGGIO/ROSARNO DEL 25.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

La C.G.F. esaminato il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Hinterreggio di Reggio Calabria rispettivamente:

- dichiara inammissibile il ricorso della società per i punti a) e b);
- respinge quello relativo al punto c) rideterminando la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Pellicanò Francesco fino al 28.10.2012.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in ordine agli episodi accaduti nell’intervallo della gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. SCOLA MICHELE;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. TASSANO ANTONIO,**
SEGUITO GARA ALBESE/RIVOLI DEL 18.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso
il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 21.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete